

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione
Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

Art. 447 Esecuzione provvisoria

Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'[articolo 442](#) sono provvisoriamente esecutive.

Si applica il disposto dell'[articolo 431](#).